

N. 985

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Riduzione dell'aliquota IVA per le spese di degenza
di disabili gravi in case di cura private

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha modificato l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo tra gli oneri deducibili ai fini fiscali, per la parte che eccede lire 500.000, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone handicappate di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Se le spese sono sostenute non dall'invalido ma da persona di famiglia obbligata agli alimenti a norma dell'articolo 433 del codice civile (coniuge, figli e loro discendenti, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), il diritto alla detrazione spetta a tale persona purchè dalla documentazione sanitaria risultino il suo nome, quello dell'invalido assistito e il domicilio o la residenza del percipiente.

La norma precisa che si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati, e per il quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili da suo reddito complessivo, nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano inoltre rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito.

L'indicata agevolazione, che si traduce nello sgravio fiscale del 27 per cento

dell'importo della spesa sostenuta, è totalmente o in gran parte assorbita dall'incidenza dell'IVA. Se, infatti, si considera una spesa di lire 1.700.000, lo sgravio dell'IRPEF è di lire 324.000, mentre l'aggiunta dell'IVA è di lire 332.000.

L'incidenza dell'IVA determina un peso insostenibile per le persone affette da grave invalidità, le quali, non essendo autosufficienti, non possono essere tenute in famiglia, nè sono ammesse a lunghe degenze presso strutture pubbliche, peraltro carenti. Tali persone sono pertanto costrette a ricoverarsi in case di cura private, con oneri assai rilevanti.

Così, la maggior parte delle loro famiglie vede assottigliarsi i risparmi messi da parte con sacrificio, fino al loro inevitabile esaurimento, con la prospettiva di un futuro incerto.

Per queste ragioni, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, a tutela della categoria di cui ha la rappresentanza, ha prospettato la necessità di sollevare dette persone dal pagamento dell'IVA o, quanto meno, di ridurre l'aliquota al 4 per cento, la stessa prevista per altre spese necessarie per la vita degli invalidi, come per l'acquisto degli ausili e delle protesi (articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263) e per l'acquisto o cessione di veicoli adattati alla minorazione (legge 9 aprile 1986, n. 97).

A tale finalità risponde l'unito disegno di legge, il cui onere finanziario, valutabile in lire 50 milioni annue, trova copertura nel capitolo 6856 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'aliquota IVA)

1. Per le spese di degenza in case di cura private delle persone affette da grave menomazione si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

